



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati:

Dott. ssa Concetta Maiore

Presidente

Dott. ssa Maria Clara Sali

Consigliere

Dott.ssa Valeria Di Stefano

Consigliere rel

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 449/2017 RG

tra

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
suo Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Luigi Tomaselli,

appellante

contro

ELETTROIMPIANTI S.N.C. DI RUSSO MARIO E DI MAIO SANTO
(03189940871) rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Ricca

appellato



Avente ad oggetto: opposizione a verbale di accertamento e cartella esattoriale.

All'udienza di discussione del 16.5.2019 la causa è stata decisa con dispositivo di cui si è data pubblica lettura in udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22 luglio 2016 il Tribunale di Catania accoglieva l'opposizione proposta dalla società odierna appellata al verbale di accertamento dell'INPS del 20.4.2007 notificato il 28.4.2007 e alla cartella n 29320070096860881 sullo stesso fondata per contributi omessi relativi a due lavoratori per il periodo 1.9.-31.12.2001. Il Tribunale dichiarava prescritti i contributi portati dagli avvisi opposti.

Con ricorso depositato in data 15.6.2017, l'Inps ha proposto appello avverso la citata sentenza. L'appellato si è costituito resistendo al gravame. La causa è stata decisa all'udienza del 16.5.2019 con dispositivo di cui si è data pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante censura la sentenza per avere dichiarato la prescrizione dei contributi dell'anno 2001 portati dalla cartella opposta. Il Tribunale – assume l'appellante- ha errato a non tenere in considerazione quale atto interruttivo della prescrizione la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate effettuata mediante modello 770/sa nel quale sono indicate le retribuzioni corrisposte ai dipendenti Cantarella e Giudice in relazione alle quali l'ente previdenziale ha richiesto il versamento dei contributi. Tale dichiarazione, avvenuta in via telematica in data 28.9.2002, ha valore ricognitivo e confessorio dell'esistenza del debito previdenziale, con conseguente interruzione del termine di prescrizione.

L'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.

Il riconoscimento dell'altrui diritto al fine dell'interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c., non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso costituisca una manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà (Cassazione civile, sez. II, 12/04/2018, n. 9097).



La dichiarazione contenuta nel modello 770/sa rivolta all'Agenzia delle Entrate è idonea a interrompere il termine di prescrizione.

Innanzitutto, l'Agenzia delle Entrate non può ritenersi soggetto terzo rispetto al rapporto contributivo in quanto in virtù del D.Lgs. n. 241 del 1997 essa svolge un'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, e, dunque, non può considerarsi soggetto diverso dall'ente previdenziale titolare del credito. Il mod. 770 produce effetti all'interno del rapporto previdenziale (cfr in termini Cassazione civile sez. lav. , 28/08/2017, n. 20455).

Ritiene il collegio che il modello 770/sa compilato a cura del datore di lavoro, costituente la denuncia annuale, inviata all'Agenzia delle Entrate, delle retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro al personale dipendente, abbia valore di atto interruttivo della prescrizione anche nei confronti dell'INPS, in quanto la dichiarazione in esso contenuta costituisce un riconoscimento del debito valido ai fini contributivi, reso dal datore di lavoro sulla base delle informazioni relative ai lavoratori assicurati. Ed invero, con tale dichiarazione il datore di lavoro, quale sostituto di imposta dichiara l'ammontare dei compensi corrisposti al fine di determinare i contributi dovuti all'INPS (cfr Cassazione civile, sez. lav., 15/11/2017, n. 27122).

Nel caso in esame nel modello 770/sa sono indicate le retribuzioni corrisposte ai dipendenti Cantarella Giuseppe e Giudice Mario cui si riferiscono i contributi omessi richiesti con il verbale ispettivo e la cartella esattoriale. Il modello in questione è stato inviato all'Agenzia delle Entrate in data 28.9.2002 e, dunque, il verbale notificato in data 28.4.2007 è idoneo a interrompere il termine di prescrizione.

Accolto il motivo di appello formulato dall'ente previdenziale, occorre esaminare i motivi di opposizione riproposti dall'appellato ex art. 346 c.p.c..

In ordine al rilievo relativo alla duplicazione della cartella si osserva che è stata emessa una sola cartella notificata due volte e dunque non vi è duplicazione del debito ma soltanto una doppia notifica.



Nel merito la contestazione in ordine al quantum del debito contributivo è infondata.

Nel verbale in atti gli ispettori, sulla base dei documenti esaminati (mod 770 e DM 10 M compilati anche se non inviati dalla ditta) hanno quantificato in modo specifico il debito contributivo in € 1715,00 per contributi omessi € 1527,00 a titolo di sanzione. A fronte di tale dato puntuale l'opponente ha sollevato una contestazione generica, senza indicare uno specifico errore né prospettare un conteggio alternativo. La diversa somma di € 501,00 indicata nel verbale riguarda i contributi a carico dei lavoratori e non quelli a carico del datore di lavoro, oggetto della cartella.

L'appello va accolto e l'opposizione deve essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di appello definitivamente pronunciando:

accoglie l'appello e rigetta l'opposizione proposta da ELETTRIMPIANTI S.N.C. DI RUSSO MARIO E DI MAIO SANTO avverso il verbale di accertamento del 20.4.2007 e alla cartella esattoriale n 29320070096860881 ,

condanna l'appellato a pagare in favore della parte appellata le spese processuali che liquida in € 811,00 per il primo grado e € 915,00 per il secondo grado.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16.5.2019.

Il Consigliere estensore

Dott. Valeria Di Stefano

Il Presidente

Dott. Concetta Maiore

